



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

*Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*

Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari
degli Uffici scolastici regionali

Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento
Istruzione e cultura per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle D'Aosta

Ai Dirigenti e ai Coordinatori
delle istituzioni scolastiche del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione
Loro sedi

Oggetto: Ordinanza ministeriale 4 giugno 2022, n. 156. Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli alunni e degli studenti ucraini per l'anno scolastico 2021/2022.

Come è noto, l'articolo 46 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" ha conferito al Ministero dell'istruzione il potere di ordinanza finalizzato ad adottare, per l'anno scolastico 2021/2022, misure specifiche per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

In deroga alla normativa vigente, l'ordinanza ministeriale 4 giugno 2022, n. 156, in corso di registrazione, fornisce indicazioni sulla valutazione finale degli apprendimenti e sulla partecipazione agli esami di Stato per l'anno scolastico 2021/2022 degli alunni e studenti ucraini iscritti nelle classi del primo e secondo ciclo di istruzione a partire dal 24 febbraio 2022, data dell'inizio della guerra in Ucraina e della conseguente emergenza umanitaria. Agli alunni e studenti di nazionalità ucraina regolarmente iscritti nel sistema scolastico italiano anteriormente a tale data continueranno, pertanto, ad applicarsi le vigenti norme in tema di valutazione ed esami.

Valutazione degli alunni ucraini iscritti nelle classi non terminali del primo ciclo

In considerazione dell'iscrizione tardiva nel percorso scolastico italiano e del livello delle competenze linguistico-comunicative in lingua italiana degli alunni, nonché dell'impatto psicologico e della complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto della guerra, l'ordinanza prevede delle deroghe al decreto legislativo n. 62/2017 per gli alunni ucraini iscritti in tutte le classi della scuola primaria e per il primo e secondo anno della scuola secondaria di primo grado.

Pertanto, qualora i docenti contitolari della classe ovvero del consiglio di classe non abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, la valutazione finale è espressa, anziché con un giudizio descrittivo per la scuola primaria ovvero un voto in decimi per la scuola secondaria di primo grado, attraverso un giudizio globale sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull'acquisizione delle prime competenze linguistico-comunicative in lingua italiana, sul grado di socializzazione e di partecipazione alle attività didattiche.

L'ammissione alla classe successiva è comunque disposta salvo nei casi di non validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado, accertati e verbalizzati dal consiglio di classe, tenendo a riferimento la data di iscrizione ai fini del computo dell'orario annuale personalizzato. Restano ferme le disposizioni concernenti i provvedimenti di esclusione dagli scrutini ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Al fine di supportare l'inserimento nella classe successiva ed il successo formativo degli alunni ucraini interessati, è prevista la predisposizione da parte dei docenti contitolari della classe, ovvero del consiglio di classe, di un Piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento linguistici e di contenuto da conseguire, nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. A tal fine le istituzioni scolastiche realizzeranno specifiche attività da attuarsi a partire dal 1° settembre 2022 e che proseguiranno, se necessario, per l'intera durata dell'anno scolastico 2022/2023.

Valutazione degli alunni ucraini iscritti nelle classi non terminali del secondo ciclo

Per gli studenti ucraini iscritti nella scuola secondaria di secondo grado sono previste delle deroghe al decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2009 per la valutazione degli apprendimenti, in considerazione dell'iscrizione tardiva nel percorso scolastico italiano e del livello delle competenze linguistico-comunicative in lingua italiana degli alunni, nonché dell'impatto psicologico e della complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto della guerra.

Pertanto, qualora i docenti del consiglio di classe non abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, e/o le valutazioni risultino insufficienti, gli studenti interessati dal presente provvedimento sono comunque ammessi alla classe successiva e non si procede alla sospensione del giudizio. Restano ferme le disposizioni concernenti i provvedimenti di esclusione dagli scrutini ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Per gli studenti ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, o con discipline non valutabili, il consiglio di classe predispone un Piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento di lingua e di contenuto da conseguire nel corso del successivo anno scolastico nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

A tal fine le istituzioni scolastiche realizzeranno specifiche attività da attuarsi a partire dal 1° settembre 2022 e che proseguiranno, se necessario, per l'intera durata dell'anno scolastico 2022/2023, prevedendo anche apposite verifiche relativamente al raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Credito scolastico

Nei casi di non valutazione o di valutazione insufficiente in una o più discipline per gli studenti ucraini iscritti nelle classi terze e quarte nel corrente anno scolastico non è possibile procedere all'attribuzione del credito scolastico. Pertanto, nel corso dello scrutinio finale dell'anno

scolastico 2022/2023, per le sole classi quarte e quinte, il consiglio di classe procede a integrare le valutazioni dell'anno scolastico 2021/2022 relativamente alle discipline incluse nel Piano di apprendimento individualizzato, per le quali non si era proceduto a valutazione o la valutazione era insufficiente, e all'attribuzione del credito scolastico dell'anno precedente. I voti espressi in decimi per l'anno scolastico 2021/2022, anche se inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale del suddetto anno scolastico. Il permanere di valutazioni insufficienti ha effetto esclusivamente sul calcolo della media ai fini dell'attribuzione del credito scolastico. Se la media dei voti è inferiore a sei decimi viene attribuito un credito pari a sei punti.

Esonero dalla partecipazione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

In considerazione del livello delle competenze linguistico-comunicative, ricettive e produttive, scritte e orali nella lingua italiana ovvero del mancato raggiungimento delle competenze disciplinari previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, è previsto l'esonero dalla partecipazione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli alunni ucraini frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado che non siano in grado di sostenere le prove di cui all'ordinanza ministeriale n. 64/2022.

La partecipazione all'esame di Stato è sostituita dalla valutazione finale da parte del consiglio di classe, che rilascia un attestato di credito formativo. Tale attestato assolve comunque agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 76/2005 pertanto costituisce titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado, ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, consentendo il conseguimento del diploma conclusivo della scuola secondaria di secondo grado o una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età.

Su richiesta della famiglia, l'attestato costituisce titolo per l'eventuale iscrizione, per l'anno scolastico 2022/2023, alla classe terza della scuola secondaria di primo grado.

Esonero dalla partecipazione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

Per gli studenti ucraini frequentanti la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado è previsto l'esonero dalla partecipazione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per gli studenti che non siano in grado di sostenere le prove di cui all'ordinanza ministeriale n. 65/2022, riguardante l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, in considerazione del livello delle competenze linguistico – comunicative, ricettive e produttive, scritte e orali nella lingua italiana ovvero del mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio dei singoli percorsi.

Per tali studenti, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe redige un'attestazione di credito formativo recante elementi informativi sull'indirizzo del corso di studi cui gli studenti sono stati iscritti e sulle discipline comprese nel relativo piano di studi.

Su richiesta, l'attestazione costituisce titolo per l'eventuale iscrizione, per l'anno scolastico 2022/2023, alla classe quinta del medesimo indirizzo, articolazione, opzione frequentato nel corrente anno scolastico.

Percorsi di istruzione per gli adulti

Per gli allievi ucraini che frequentano i percorsi di istruzione per gli adulti presso i CPIA, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 263/2012, la valutazione finale degli apprendimenti è effettuata secondo le modalità previste dall'ordinanza, tenendo conto del Patto formativo individuale e sulla base delle attività didattiche svolte.

L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico - è sostituito con la valutazione finale effettuata collegialmente dai docenti del gruppo di livello facenti parte del consiglio di classe in sede di scrutinio finale. Il consiglio di classe tiene conto delle eventuali carenze individuate ai fini della revisione del Patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di studio personalizzato da frequentare nell'anno scolastico

2022/2023 in modo da poter sostenere l'esame di stato conclusivo del percorso di studio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 263/2012 entro il mese di marzo 2023.

Misure organizzative per l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023

Si richiama l'attenzione delle istituzioni scolastiche nel supportare le famiglie in occasione del passaggio degli allievi al successivo grado di istruzione in considerazione del fatto che gli studenti ucraini iscritti nei percorsi di istruzione italiani non hanno proceduto alle iscrizioni secondo la consueta procedura on line. Pertanto, i dirigenti scolastici coadiuvano le famiglie nell'individuare l'istituzione scolastica di destinazione ai fini dell'iscrizione tardiva con il supporto degli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali e con la collaborazione degli Enti locali.

Con specifico riguardo alla scuola secondaria di secondo grado, le ordinarie attività di orientamento ai fini di una scelta consapevole del percorso di studi sono da attuarsi entro l'avvio delle lezioni dell'anno scolastico 2022/2023.

Nel ringraziare la comunità scolastica per l'impegno profuso anche nell'emergenza della crisi ucraina, si invitano le S.S.L.L. a dare con urgenza massima diffusione all'allegata ordinanza ministeriale.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca